



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 80

in data 25/06/2021

OGGETTO:

Misure per la tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute pubblica

LA SINDACA

Premesso che nelle scorse settimane, in particolare nelle serate del fine settimana si sono verificati fenomeni di assembramento in alcuni luoghi divenuti abituali punti di ritrovo di ragazzi e giovani, in particolare con presenza di adolescenti nella via L. da Vinci, via Cagliari, via Cimabue, via Vittorio Veneto, via Caravaggio, via Boito, via San Gemiliano, via Cilea, via Dante, nonché nelle piazze Salvo d' Acusito, Piazza Giovanni XXIII, piazza Powel, piazza Fra Ignazio da Laconi, località San Gemiliano e in altri numerosi luoghi;

Accertato che in detti punti di ritrovo si segnalano consumo di cibi e bevande anche alcoliche e super alcoliche con conseguente abbandono di bottiglie, bicchieri e contenitori di cibi;

Dato che in esito all'ingresso della Regione Sardegna in c.d. "zona bianca" a seguito dell'entrata in vigore del D.L 52/2021 in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica, il fenomeno è in costante aumento;

Verificato che gli assembramenti di giovani arrecano altresì pregiudizio al riposo delle persone perché con urla e schiamazzi si attardano fino a tarda notte nei punti di ritrovo;

Attesa la necessità di assicurare nel territorio del Comune di Sestu il normale svolgimento delle attività di comunità e di civile convivenza con lo scopo di prevenire situazioni che potrebbero arrecare danno, molestia o disturbo alle persone;

Rilevato che resta comunque vietato, e rimane imposto l'obbligo di mantenere le distanze tra le persone al fine di contingentare e prevenire il contagio del covid 19;

Valutato che le aree di maggior affluenza e con maggior presenza di giovani possono essere potenziali luoghi di aggressione, anche a causa dell'uso di bevande alcoliche;

Preso atto che

-è diventato costume consumare cibo e bevande all'aperto per gli avventori dei pubblici esercizi di somministrazione;

-la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere;

-il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro e metallo, che spesso finiscono per essere frantumati per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro cittadino, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e generando luoghi di degrado urbano;

Atteso che tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio e il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile e alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici;

Ravvisata la necessità di vietare a decorrere dal 25 giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dalle ore 19:00 sino alle ore 07:00 del giorno successivo, il consumo di bevande alcoliche lungo le strade, piazze e luoghi pubblici di ritrovo;

Ravvisata la necessità di vietare a decorrere dal 25 giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dalle ore 19:00 sino alle ore 07:00 del giorno successivo, lungo le strade, le piazze e luoghi pubblici di ritrovo di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo e consumare bevande alcoliche e cibi;

Vista la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi e frantumati, ovvero di lattine lacerate, associata a potenziali atti di vandalismo e aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche;

Considerato che la sicurezza urbana si attua anche tramite misure di prevenzione volte a garantire la tranquillità sociale, il vivere ordinato e la limitazione di comportamenti che possono generare degrado e minacciare il decoro urbano;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 115/2011 che prevede che le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare

“adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali” ritenendo, pertanto la piena legittimità delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamati il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” convertito in Legge 18/04/2017, n. 48, il Decreto Legge 4 ottobre 2018 n.113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 138;

Preso atto del divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto del consumo di alcolici e super alcolici in contenitori di vetro e metallo;

Visto l'esito dell'incontro tenutosi nella mattinata odierna 24 giugno 2021 dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ad oggetto “Comune di Sestu – esame situazione dell'ordine pubblico”;

Visti

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

- l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

- la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: *“Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art.35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura - Circolare esplicativa”* nella quale si legge, fra l'altro, che *“...eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;*

ORDINA

che, per i motivi citati in premessa, a decorrere dal 25 giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dalle ore 19:00 e fino alle ore 7:00 del giorno successivo:

1) è vietato il consumo di bevande alcoliche e/o superalcoliche in tutto il centro abitato lungo le strade, le piazze e i luoghi pubblici di ritrovo in cui possano generarsi fenomeni di

aggregazione, salvo che nelle aree dei pubblici esercizi e nelle aree esterne di pertinenza;

2) nei locali adibiti alle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, le bevande alcoliche e/o superalcoliche devono essere consumate esclusivamente all'interno dei locali stessi, o nelle aree in concessione se pubbliche o in disponibilità se private per l'esercizio dell'attività di somministrazione;

3) è fatto obbligo agli esercenti al termine della consumazione di bevande in contenitori di vetro o metallo di attivarsi per un corretto smaltimento;

4) è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti di bevande, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto;

5) è vietato lungo le strade, le piazze e luoghi pubblici di ritrovo di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo e consumare bevande alcoliche, salvo nelle aree in concessione se pubbliche o in disponibilità se private per l'esercizio dell'attività di somministrazione;

6) è fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici e circoli privati di esporre in modo ben visibile la presente ordinanza o il suo contenuto per l'informativa all'utenza dei divieti imposti;

SI RICORDA

é vietato l'abbandono dei rifiuti di generi alimentari lungo le strade, le piazze e luoghi pubblici di ritrovo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

AVVERTE

l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, nei limiti stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Fatte salve l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

DISPONE

- che previa comunicazione al Prefetto di Cagliari la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e ne sia data la massima diffusione a mezzo comunicato stampa e utilizzando ogni altro mezzo idoneo;
- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura Cagliari, Questura Cagliari, Commissariato di Quartu Sant'Elena, Stazione Carabinieri Sestu, Polizia Locale.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico entro 30 gg al Prefetto, entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Le Forze di Polizia e Pubblica Sicurezza sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Sestu, 24 giugno 2021

**LA SINDACA
DOTT.SSA MARIA PAOLA SECCI**